*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 24 del 30 gennaio 1999 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 30 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

**N. 26**

# COMUNI

# Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

# AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1999.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 20 febbraio 1999.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

# SOMMARIO

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## COMUNE DI ADRIA

Il comune di ADRIA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 ottobre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e quella del 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi tenuti al pagamento dell'I.C.I.;

2. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Ai fini dell'applicazione di cui sopra si intende pertinenza il garage, o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati all'interno dello stesso fabbricato nel quale è sita l'abitazione principale.

l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

*(Omissis).*

1. di confermare per i pensionati con oltre 65 anni di età con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo I.N.P.S., purché il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 1.600.000 mensili, la detrazione di L. 290.000 anziché di L. 200.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purché proprietari di un'unica unità immobiliare;

2. di confermare altresì, per i soggetti passivi, che hanno in atto mutui ipotecari ordinari contratti con Istituti di Credito per l'acquisto di unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, purché il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 70.000.000 annui, la detrazione di L. 270.000 anziché L. 200.000 e purchè non siano già stati oggetto di altri tipi di agevolazioni;

3. di ridurre l'aliquota al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota ridotta è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto od in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

*(Omissis).*

## COMUNE DI AGNONE

Il comune di AGNONE (provincia di Isernia) ha adottato, il 15 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ALA

Il comune di ALA (provincia di Trento) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5 per mille.

2. di confermare, per l'anno 1999, la detrazione dell'imposta di cui al punto 1., per le unità immobiliari direttamente utilizzate come abitazione principale del soggetto passivo e rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/6, nella misura di L. 240.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Il comune di ALBAREDO D'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare anche per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in L. 200.000;

*(Omissis).*

4. di dare atto che non si applicano né la riduzione dell'imposta, né, in alternativa, l'aumento della detrazione prevista dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

5. di dare atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione vengono applicate le disposizioni contenute nel regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione di CC n. 66/98 con effetto dal 1° gennaio 1999 trasmesso al Ministero delle finanze in data 11 dicembre 1998 prot. n. 11873.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ALDENO

Il comune di ALDENO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare quanto stabilito con propria deliberazione n. 279 del 28 ottobre 1997 in materia di I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1999, segnatamente:

*a)* applicazione dell'aliquota del 5 per mille sulla base imponibile degli immobili calcolata ai sensi di legge;

*b)* aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (e per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale) dei soggetti di cui all'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ex art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci di cooperative edilizie o proprietà indivisa residenti nel comune).

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI ALÌ TERME

Il comune di ALÌ TERME (provincia di Messina) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437:

*a)* aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto prevista dalla lett. *b)* della presente delibera, nella misura del 6,50 per mille;

*b)* aliquota ridotta nella misura del 5,50 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Il comune di ALTAVILLA MILICIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

rideterminare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. da applicare sugli immobili siti in questo territorio comunale nella misura unica del 6 per mille;

stabilire che la detrazione per l'unità immobiliare destinata ed abitazione principale è fissata in L. 400.000.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI ALTOMONTE

Il comune di ALTOMONTE (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire per lanno 1999:

*a)* l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per le abitazione occupate; nella misura del 7 per mille per le abitazioni non occupate e per quelle tenute a disposizione;

*b)* l'esenzione per anni due, decorrenti dalla data di rilascio della prescritta autorizzazione, per chi restaura intere facciate o sostituisce tutti gli infissi esterni di immobili siti nel centro storico;

*c)* l'esenzione per anni uno decorrenti dalla data di rilascio della prescritta autorizzazione, per chi sostituisce canne fumarie e/o comignoli ad immobili siti nel centro storico;

*d)* in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale;

2. per ottenere le eenzioni di cui al punto 1) sub *b)* e *c)* occorre richiedere l'autorizzazione dopo aver presentato un elaborato all'ufficio tecnico comunale con la indicazione dei colori e dei materiali che si intendono utilizzare nel restauro e che debbono essere compatibili con il decoro del centro storico secondo il regolamento edilizio vigente e gli orientamenti che scaturiscono dallo strumento urbanistico che il consiglio comunale intenderà adottare;

3. l'autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata, per ogni unità immobiliare, una volta sola ogni dieci anni.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI AMBLAR

Il comune di AMBLAR (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per le finalità di cui in premessa, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e del 4,5 per mille per le seconde case;

2. di mantenere in L. 200.000, la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, pro 1999.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI ANACAPRI

Il comune di ANACAPRI (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

per il 1999 è aumentata la detrazione I.C.I. a L. 600.000 da sottrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente ed equiparate, ai sensi dell'art. 21 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.;

è stabilita l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,1 per mille, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed equiparate del soggetto passivo residente e l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per gli altri immobili diversi dalle abitazioni;

per usufruire dell'agevolazione di cui al citato art. 21 del regolamento deve essere presentata al comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà da presentare entro i termini di scadenza di versamento del primo acconto.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI ANTRODOCO

Il comune di ANTRODOCO (provincia di Rieti) ha adottato, il 21 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, attualmente in vigore ed applicata a seguito della delibera di giunta n. 44 del 7 febbraio 1996.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI ARCE

Il comune di ARCE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare l'aliquota unica del 5 per mille sugli immobili per l'anno 1999.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ARCHI

Il comune di ARCHI (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di fissare al 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ARCO

Il comune di ARCO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote ai fini I.C.I. come segue:

A) aliquota ordinaria: 5,4 per mille;

B) aliquota ridotta: 4 per mille.

Si applica alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti:

persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Arco;

anziani o disabili, quali proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

C) aliquota diversificata: C1: 7 per mille.

Si applica alle unità immobiliari e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultino non locate e che appartengano alle seguenti categorie catastali:

categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/2 (abitazione civile), A/3 (abitazione economica), A/4 (abitazione popolare), A/5 (abitazione ultrapopolare), A/6 (abitazione di tipo rurale) A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli ed edifici monumentali), A/11 (abitazioni tipiche);

categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, posti auto coperti e scoperti) e categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte), che risultino pertinenza dell'unità immobiliare destinata ad abitazione;

C2: 5 per mille.

Si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali di cui al precedente paragrafo, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultino locate, con contratto registrato ed utilizzata come abitazione principale da parte di persone fisiche residenti nel comune di Arco.

L'applicazione dell'aliquota del 5 per mille è subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 2000, di una dichiarazione che individui l'unità abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti e durata) e gli estremi di registrazione del contratto stesso.

Si applica altresì agli immobili individuati dalle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e C/7 nel caso in cui gli stessi siano stati utilizzati come beni strumentali di un'attività economica da parte del titolare del diritto reale di proprietà.

L'applicazione dell'aliquota del 5 per mille è subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 2000, di una apposita dichiarazione che individui l'immobile nonché l'attività cui l'immobile stesso risulta strumentale.

2. di aumentare, per l'anno 1999, la detrazione ordinaria per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 250.000;

3. di aumentare, per l'anno 1999, la maggiore detrazione dell'I.C.I. da L. 320.000 a L. 350.000;

4. di prevedere che detta maggiore detrazione venga applicata da parte dei contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* residenza e dimora abituale nel comune di Arco;

*b)* possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale situata nel territorio del comune di Arco con rendita catastale inferiore o uguale a L. 1.200.000 e classificata catastalmente nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare) e sua pertinenza per ricovero autoveicolo; a tale fine è considerata pertinenza dell'abitazione principale un'unica unità immobiliare, classificata catastalmente nella categoria C/6, destinata ed effettivamente utilizzata in modo continuo al servizio dell'abitazione principale e del proprietario; il limite di L. 1.200.000 è riferito alla rendita dell'unità di classe A) e dell'unità di classe C);

*c)* componenti di nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente nel comune di Arco, titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti valori:

nucleo composto da 1 persona: L. 15.000.000. (reddito pro anno 1998);

nucleo composto da 2 L. 24.000.000 (reddito pro anno 1998);

nucleo composto da 3 o più persone L. 30.000.000 (reddito pro anno 1998);

*d)* l'intero nucleo familiare, come sopra definito, non deve risultare possessore di altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero ad esclusione dell'unica pertinenza (C/6) di cui al succitato sub *b)* e di redditi dominicali aggiornati relativi a terreni non edificabili inferiori o uguali a L. 10.000;

*e)* gli appartenenti al nucleo familiare devono avere un'età superiore ad anni 65 alla data del 31 dicembre 1998 compreso.

5. di stabilire che i soggetti in possesso di tutti i requisiti di cui sopra hanno facoltà di applicare la maggiore detrazione con le seguenti modalità:

*a)* l'applicazione della maggiore detrazione pari a L. 350.000 avverrà in sede di versamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

*b)* il diritto all'ulteriore detrazione verrà autodeterminato dal contribuente con riferimento al rispetto di tutti i requisiti di cui sopra ed in particolare, con riguardo al criterio del reddito, in relazione al reddito 1998 indicato nella dichiarazione dei redditi pro anno 1998 o altro documento fiscale idoneo;

*c)* il contribuente provvederà a comunicare per iscritto al competente ufficio tributi del comune di Arco l'applicazione della maggiore detrazione I.C.I.;

*d)* il funzionario responsabile della gestione I.C.I. in sede di verifica dei versamenti può chiedere ai contribuenti interessati tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'applicazione dell'aumento della detrazione di cui trattasi;

*e)* qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di venti giorni dalla data di richiesta inoltrata dal competente ufficio tributi, il contribuente perderà il diritto alla maggiore detrazione e si applicheranno, conseguentemente, le sanzioni previste dall'art. 14, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e ss.mm.;

*f)* le medesime sanzioni verranno applicate ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ARDENNO

Il comune di ARDENNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, 5,5 per mille;

altri immobili ivi comprese le abitazioni non posseduti a titolo di abitazione principale, 6 per mille.

2. di determinare la detrazione da applicarsi all'abitazione posseduta a titolo principale in L. 230.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ARIELLI

Il comune di ARIELLI (provincia di Chieti) ha adottato, il 5 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare nel cinque per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ARPAIA

Il comune di ARPAIA (provincia di Benevento) ha adottato, il 10 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

2. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

3. di stabilire per l'anno 1999 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si possono detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 (lire trecentomila);

4. di stabilire per l'anno 1999 con riferimento ai casi di:

*a)* immobili diversi dalle abitazioni;

*b)* immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

*c)* alloggi non locati; applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille;

5. di stabilire altresì una riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto così come previsto dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

6. di stabilire che l'inabitabilita o inagibilità è accertata:

*a)* dall'ufficio tecnico comunale, a seguito di richesta dell'interessato e dietro versamento della somma stabilita con delibera di giunta comunale n. 82/1997;

*b)* con presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968;

7. di non applicare alcuna riduzione di aliquota per i casi particolari, così come previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ARSIERO

Il comune di ARSIERO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, così come previsto per l'anno 1998.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ARTEGNA

Il comune di ARTEGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

*a)* aliquota ordinaria 5,8 per mille;

*b)* aliquota ridotta 4,6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. di elevare a L. 240.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BARILE

Il comune di BARILE (provincia di Potenza) ha adottato, il 24 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di riconfermare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili e applicare l'aliquota del 6 per mille del valore degli immobili.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BASILIANO

Il comune di BASILIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 ottobre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. come già in vigore nel precedente anno, nella misura del 5 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

*(Omissis).*

di fare integralmente proprie le premesse al presente deliberato e sulla base delle stesse determinare, con efficacia temporale limitata all'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. in L. 300.000 (trecentomila), dando atto che tale detrazione andrà applicata anche alle pertinenze dell'abitazione principale ed alle abitazioni concesse a parenti in uso gratuito, come meglio specificato negli articoli 3 e 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 1999.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BENE VAGIENNA

Il comune di BENE VAGIENNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituito con decreto legislativo n. 504/1992, nel seguente modo:

tipologia degli immobili: tutti indistintamente; aliquota proposta 5,5 per mille;

2. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti misure di distribuzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa riduzione d'imposta: detrazione d'imposta: L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BITTI

Il comune di BITTI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 1999 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4,5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BONATE SOPRA

Il comune di BONATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare, per l'anno 1999, le stesse aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite per l'anno 1998 e precisamente:

5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiare dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari nonché a quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2 grado (genitori-figli-fratelli-nonni-nipoti);

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stesa non risulti locata;

6. *(Omissis);*

7. *(Omissis);*

8. *(Omissis);*

9. *(Omissis);*

10. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titoli principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BORGONE SUSA

Il comune di BORGONE SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

abitazione principale 5 per mille;

fabbricati complementari all'abitazione principale (pertinenze anche se distintamente iscritte a catasto) e altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 5,5 per mille;

recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

aliquota agevolata applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori 4 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BORGO PRIOLO

Il comune di BORGO PRIOLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata e con le limitazioni in essa indicate, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. *(Omissis);*

4. *(Omissis);*

TABELLA PER L'APPLICAZIONE
DELLA DETRAZIONE I.C.I. PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E UNICA

La maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 si applica alle unità immobiliari classificate A/3, A/4, A/5 e A/6 aventi un valore catastale non superiore a L. 80.000.000 (ottantamilioni), in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella sottoriportata.

Il reddito del nucleo familiare è costituto dall'ammontare dei redditi complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce l'imposta, come dimostrato dal Mod. 740.

| Limite del reddito familiare | | | Importo della maggiore detrazione | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Numero dei componenti del nucleo familiare | | | | |
| Nucleo familiare con presenza di disoccupati, cassintegrati, inabili a proficuo lavoro, anziani ultra 65enni | Nucleo familiare con presenza di soggetti portatori di handicap o non autosufficienti | Nucleo familiare con presenza di soggetti appartenenti alle categorie di cui alle due colonne precedenti | 1 persona | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone ed oltre |
| Fino a 17.000.000 | Fino a 22.000.000 | Fino a 26.500.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 |

AVVERTENZE.

Il beneficio dell'ulteriore detrazione spetta ai soggetti disoccupati non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno precedente a cui si riferisce l'imposta e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; spetta anche ai lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno precedente.

I soggetti inabili a proficuo lavoro devono essere in possesso dell'attestato comprovante tale situazione.

I soggetti portatori di handicap o non autosufficienti devono essere in possesso dell'attestato di invalidità civile.

I soggetti aventi diritto al beneficio non devono possedere anche a titolo di usufrutto altri immobili e/o terreni.

## COMUNE DI BOSENTINO

Il comune di BOSENTINO (provincia di Trento) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel comune di Bosentino nella misura del 5 per mille;

2. di ridurre l'aliquota come sopra determinata, per le unità immobiliari direttamente adibite all'abitazione principale del soggetto obbligato e per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, di persone fisiche residenti nel comune e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, al 4 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

Il comune di BOVISIO MASCIAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BOVOLONE

Il comune di BOVOLONE (provincia di Verona) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o altro diritto reale di godimento.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BUJA

Il comune di BUJA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 4,80 per mille, come per l'anno 1998.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BUSANA

Il comune di BUSANA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di approvare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 4,8 per mille;

3. di approvare l'aliquota I.C.I. per il 1999 per le aree fabbricabili al 7 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI BUTTAPIETRA

Il comune di BUTTAPIETRA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

confermare nella misura del 5,5 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CADERZONE

Il comune di CADERZONE (provincia di Trento) ha adottato, il 25 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per mille;

2. di fissare l'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per:

l'abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;

gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.);

gli immobili esterni al centro abitato destinati di fatto a stalla e/o fienile;

3. di assimilare all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dalla persona anziana e/o disabile ospite di case di riposo o altri istituti sanitari, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purché non locata per tutto l'anno;

4. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle);

5. di considerare quale parte integrante dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto, un garage o box o posto auto, una soffitta e una cantina, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

6. di non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l'imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegata tabella, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che potrà annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504 di data 30 dicembre 1992.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CAGLIO

Il comune di CAGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'anno 1999 la detrazione d'imposta di L. 240.000 per le abitazioni principali (come definite dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996).

*(Omissis).*

## COMUNE DI CAMASTRA

Il comune di CAMASTRA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 24 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione, redatta ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990 si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico dispositivo;

per l'anno 1999 di confermare l'aliquota stabilita per l'anno 1998 pari al 5 per mille;

di determinare le detrazioni nella misura minima di L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

Il comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di fare integralmente proprie le premesse di cui alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di fissare per l'anno 1999 la tariffa I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

2. di approvare per l'anno 1999 la detrazione per gli immobili adibiti abitazione principale nella misura di L. 250.000, fino a concorrenza dell'ammontare dovuto e rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto che la medesima detrazione spetta nella ipotesi di equiparazione all'abitazione principale di cui all'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CAMOGLI

Il comune di CAMOGLI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), uguali a quelle vigenti nel 1998 nel seguente modo:

4,75 per mille, aliquota ordinaria con detrazione di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per la prima abitazione a disposizione nel comune oppure se locata a residenti e per tutti gli altri fabbricati;

7 per mille, aliquota per gli immobili non locati intendendosi per tali anche le unità immobiliari locate stagionalmente o a non residenti e quelle tenute a disposizione nel territorio comunale oltre la prima;

2. *(Omissis);*

3. *(Omissis);*

4. di applicare una detrazione di imposta di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Il comune di CAMPITELLO DI FASSA (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di riconfermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. dell'anno precedente, da applicarsi come segue:

aliquota ridotta pari al 4 per mille:

*a)* all'abitazione principale del soggetto passivo persona fisica residente;

*b)* all'abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti;

*c)* all'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

*d)* alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitore-figlio), residenti, che le utilizzino come abitazione principale;

*e)* alle abitazioni locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota ordinaria pari al 5 per mille: indistintamente a tutti gli altri immobili;

2. di riconfermare nella misura di L. 300.000 (trecentomila) l'importo della detrazione spettante nelle ipotesi di cui al punto 1. lettere *a), b), c), d)*;

3. di dare atto che la detrazione non spetta, ai sensi di legge, nel caso di abitazioni locate di cui al punto 1, lettera *e)*;

4. *di dare atto che ai sensi del regolamento adottato con delibera consi*liare n. 39 dd. 1° ottobre 1998, le agevolazioni previste per l'abitazione principale si applicano anche alle sue pertinenze (box, cantina, soffitta) benché autonomamente accatastate.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI CAMPOLATTARO

Il comune di CAMPOLATTARO (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,50 per mille per l'abitazione principale e di confermare l'aliquota del 6 per mille per tutti i restanti immobili.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI CANAZEI

Il comune di CANAZEI (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, *l'aliquota ridotta dell'imposta comu*nale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota nella misura del 4 per mille;

3. di fissare per l'anno 1999 la riduzione al 50%, oltre alle L. 200.000 di legge, dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La riduzione si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI CAPACCIO

Il comune di CAPACCIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. esonerare dal pagamenti dell'I.C.I. le abitazioni principali, individuate ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento, direttamente occupate dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, nonché dei proprietari della propria abitazione dei residenti all'estero e iscritti nei registri anagrafici o AIRE di questo comune.

La predetta esenzione è concessa su istanza del proprietario, corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si afferma:

che l'immobile, individuato con l'indicazione della via, numero civico ed estremi catastali (partita, fogli, particella, subalterno e rendita catastale di ciascuna unità immobiliare costituente l'abitazione) è destinata ad abitazione abituale e prevalente del proprietario residente e dallo stesso utilizzata per almeno otto mesi all'anno. Per i cittadini residenti all'estero nell'istanza dovrà essere dichiarata non il tempo di utilizzo ma il domicilio stabile all'estero con indicazione del domicilio nello Stato estero.

In mancanza della suddetta richiesta l'abitazione principale, sarà assoggettata al tributo con i benefici di cui la successivo punto 2) della presente normativa;

2. stabilire che le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e destinati da questi a propria prima abitazione, ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento, godranno della detrazione annua di L. 300.000;

3. fissare l'aliquota unica del 6 per mille, per tutti gli immobili soggetti al tributo I.C.I. (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli);

4. fissare l'aliquota dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per tre anni dall'inizio dei lavori;

5. fissare l'aliquota del 2,50 per mille per i fabbricati di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, purché non utilizzati e privi di allacciamenti ai pubblici servizi, le cui caratteristiche di fatiscenza, non superabile con interventi di manutenzione, interessano almeno il 40% dello stabile oppure l'intera copertura. Tali requisiti dovranno essere accertati e certificati dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, oppure a mezzo di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa *ai sensi dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA

Il comune di CAPRIGLIA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di fissare per il 1999 l'aliquota I.C.I. al 5,50 per mille.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI CAPRINO VERONESE

Il comune di CAPRINO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare le seguenti aliquote applicabili per l'anno 1999, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria: 5,60 per mille;

aliquota ridotta: 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. di determinare per l'anno *1999* nella misura *di* L. *200.000* (duecentomila), la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

3. di determinare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza

degli interessati, dall'ufficio di servizio sociale in collaborazione con gli uffici comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile I.C.I., nei confronti di:

*a)* persone di età superiore a 65 anni con coniuge pure di tale età titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo a se stante;

*b)* nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100%;

*c)* nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali;

4. di determinare per l'anno 1999 nella misura di L. 500.000 la detrazione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avrà effetto, per la durata di 5 anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilità.

*(Omissis).*

6. di precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CAPURSO

Il comune di CAPURSO (provincia di Bari) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di applicare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura del 5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CARPINETO SINELLO

Il comune di CARPINETO SINELLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

delibera di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999 per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli utilizzati come abitazione principale dei soggetti residenti per i quali si applica l'aliquota ridotta del 4,5 per mille;

*(Omissis).*

## COMUNE DI CARUNCHIO

Il comune di CARUNCHIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare, per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, e modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille come in precedenza.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CARVICO

Il comune di CARVICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 (lire duecentomila) rapportate al periodo di anno durante il quale si protrae la destinazione la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CASALMAGGIORE

Il comune di CASALMAGGIORE (provincia di Cremona) ha adottato, il 23 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1999 nella misura indifferenziata del 5,75 per mille;

2. in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1) l'aliquota per il 1999 è fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni (compreso il 1999), per periodi di imposta annuale rapportati ai mesi nei quali di protrae tale condizione per i soli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili. Trascorso detto periodo massimo, qualora l'immobile risulti ancora invenduto l'imposta viene applicata nella misura ordinaria del 5,75 per mille;

3. di determinare per l'anno 1999 in L. 250.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

4. di stabilire che, per il periodo di imposta 1999, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non risulti locata;

5. di stabilire, per l'anno 1999, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;

6. di non avvalersi della facoltà di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto di intervento come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CASPERIA

Il comune di CASPERIA (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di approvare ad ogni effetto l'allegata proposta di deliberazione n. 67 del 29 ottobre 1998;

*(Omissis).*

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CASTELCOVATI

Il comune di CASTELCOVATI (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'ano 1999, nella misura del 5,5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Il comune di CASTEL D'AIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per il 1999 nella misura del 6 per mille, invariata, per tutti i casi ad esclusione di quelli di seguito elencati;

di determinare l'aliquota della I.C.I. per il 1999 nella misura del 3 per mille per le seguenti fattispecie:

*a)* aree edificabili destinate alla realizzazione di insediamenti artigianali e/o industriali comprese nel piano per i nuovi insediamenti produttivi di iniziativa pubblica (Croce) cedute direttamente dall'amministrazione comunale.

L'aliquota ridotta spetta dalla data di acquisto per un periodo non superiore ai 3 anni.

Nell'ipotesi di rivendita da parte del soggetto acquirente, nel corso del triennio, l'aliquota ridotta spetta al nuovo proprietario a condizione che la vendita sia stata autorizzata dall'amministrazione comunale; in tal caso il limite temporale dei 3 anni decorre comunque dalla data di acquisto del primo acquirente.

Nell'ipotesi in cui sull'area oggetto di agevolazione nel termine suddetto fossero ultimati dei fabbricati l'aliquota ridotta spetta anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo;

*b)* fabbricati di nuova costruzione di qualsiasi categoria e da chiunque posseduti per i quali sia comunicato l'inizio lavori nel corso dell'anno a cui si riferisce la delibera della determinazione dell'aliquota.

L'agevolazione compete anche sull'area edificabile oggetto di utilizzazione edificatoria relativa ai fabbricati suddetti.

L'aliquota ridotta spetta dalla data di inizio lavori per un periodo complessivamente non superiore ai 3 anni.

Nell'ipotesi di cessione nel corso del triennio l'aliquota ridotta spetta anche al soggetto acquirente limitatamente al periodo residuo;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992).

*(Omissis).*

## COMUNE DI CASTELLABATE

Il comune di CASTELLABATE (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 ottobre 1998 e 26 novembre 1996, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di riconfermare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di confermare quanto stabilito nella delibera consiliare n. 62 del 26 novembre 1996;

di riservarsi di apportare eventuali modifiche a seguito dell'approvazione della legge finanziaria 1999;

*(Omissis).*

di approvare il disposto della lettera b) della proposta riportata in narrativa, come il seguito riformulata:

«Si aumenta a L. 250.000 la detrazione dall'imposta (I.C.I.) per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale da persona portatrice di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 100% a condizione che la stessa e/o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di quella non sola unità immobiliare».

*(Omissis).*

## COMUNE DI CASTELLETTO UZZONE

Il comune di CASTELLETTO UZZONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'esercizio 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

Il comune di CASTELNUOVO DON BOSCO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille;

2. di stabilire in L. 220.000 l'importo della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Il comune di CASTEL ROZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. *(Omissis);*

3. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 elevate a L. 300.000 nelle seguenti circostanze: tutti i cittadini, pensionati e non, che abbiano un reddito inferiore al trattamento minimo di pensione I.N.P.S.;

4. che l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati inagibili od inabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichia-

rare l'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune. Con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Il comune di CASTIGLIONE COSENTINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di riconfermare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 giugno 1992, n. 504, applicando la detrazione per la prima casa di L. 240.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CAVAGLIÀ

Il comune di CAVAGLIÀ (provincia di Biella) ha adottato, il 27 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,50 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CAVAGLIETTO

Il comune di CAVAGLIETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare e stabilire dal 1° gennaio 1999 l'aliquota del 6 per mille per l'I.C.I. da calcolarsi sugli immobili ricadentei sul territorio comunale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CAVIZZANA

Il comune di CAVIZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999 e confermando pertanto quanto già stabilito negli anni 1997 e 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che viene confermata nell'importo minimo di L. 200.000 la detrazione spettante esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Il comune di CELLINO SAN MARCO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 16 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

*a)* nella misura del 5,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

*b)* nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CERCHIO

Il comune di CERCHIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CERESARA

Il comune di CERESARA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis);*

2. di determinare al 4,50 per mille, per l'anno 1999, in misura unica, senza diversificazioni per i vari tipi di immobili, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

3. di non elevare la detrazione di L. 200.000 prevista dalla legge per le abitazioni principali.

*(Omissis);*

## COMUNE DI CERIGNOLA

Il comune di CERIGNOLA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al presente prospetto, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

terreni agricoli 5 per mille;

aree fabbricabili 5 per mille;

abitazione principale 5 per mille;

altri fabbricati 5 per mille;

2. di determinare, inoltre, che per l'anno 1999 troverà applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura legale ed unica di L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CERVICATI

Il comune di CERVICATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 settembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

2. di determinare, come determina con il presente atto, per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille, relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

3. di fissare in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale;

4. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della legge n. 662/1996.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI CIRCELLO

Il comune di CIRCELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 14 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 del 5 per mille.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI CIVENNA

Il comune di CIVENNA (provincia di Como) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dlel'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per l'anno 1999 la detrazione d'imposta di L. 300.000 per le abitazioni principali come definite dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996).

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Il comune di CIVIDALE DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire per l'esercizio 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, l'aliquota applicabile è pari al 4,5 per mille;

per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale l'aliquota applicabile è pari al 5,80 per mille;

2. di dare atto che per l'abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI CODEVILLA

Il comune di CODEVILLA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura del 5,5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI COGOLETO

Il comune di COGOLETO (provincia di Genova) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare, per l'anno 1999 le aliquote, detrazioni e agevolazioni I.C.I. in vigore nel 1998 secondo le fasce indicate nell'allegato schema;

Schema per l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

aliquota I.C.I.: 7 per mille;

aliquota I.C.I. ridotta: 6 per mille;

aliquota I.C.I. differenziata: 6 per mille.

L'aliquota ridotta del 6 per mille si applica:

a favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà individa residenti nel comune di Cogoleto, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato (*) ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sostituito dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del successivo art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 492 del 20 settembre 1996 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 556 del 24 ottobre 1996.

L'aliquota differenziata del 6 per mille si applica.

a favore dei proprietari di immobili compresi nelle categorie catastali da «C 2» a «C 7»;

a favore dei proprietari delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli;

La detrazione per l'abitazione principale è determinata in L. 200.000.

(*) Per usufruire della riduzione per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, l'interessato al pagamento dovrà provvedere a presentare, all'ufficio tributi di questo comune, prima di effettuare il versamento dell'imposta, copia del contratto di affitto da cui risulti la registrazione dell'atto.

Si rammenta che dall'anno 1997 ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., le rendite catastali urbane sono state rivalutate del 5% mentre i redditi dominicali sono stati rivalutati del 25%.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI COLLEDIMEZZO

Il comune di COLLEDIMEZZO (provincia di Chieti) ha adottato, il 17 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999 la stessa aliquota unica del 5 per mille praticata per l'anno 1998 in ordine all'imposta comunale sugli immobili.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI COLLIANO

Il comune di COLLIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 6 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di approvare l'aumento dell'aliquota I.C.I. per l'esercizio finanziario 1999 dal 4 per mille al 5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CONCO

Il comune di CONCO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle suguenti misure:

a) aliquota ridotta al 5 per mille da applicare al valore delle abitazioni principali, come definite all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivise, aventi residenza anagrafica in questo comune;

b) aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CORNO GIOVINE

Il comune di CORNO GIOVINE (provincia di Lodi) ha adottato, il 19 ottobre 1998 e 29 ottobre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è confermata nella misura del 6 per mille come quella in vigore per l'anno in corso come sono pure confermate tutte le altre disposizioni connesse e specificamente elencate nella deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26 febbraio 1998 e nella deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 24 gennaio 1998.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CORTANDONE

Il comune di CORTANDONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura unica del 6.50 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CRESPELLANO

Il comune di CRESPELLANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1999 come segue:

aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

aliquota del 5 per mille per unità immobiliare adibite ad abitazione principale;

aliquota del 7 per mille nel caso di alloggi non locati (non occupati);

2. di confermare l'aumento di L. 200.000 a L. 400.000 della detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997 convertito in legge n. 122 del 9 maggio 1997, detrazione che compete alle abitazioni principali alle condizioni di seguito specificate:

A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale è classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nussuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano.

B) avere compiuto i 65 anni di età al primo gennaio 1999, ovvero compiere 65 anni di età nel corso dell'anno 1999 per gli uomini, avere compiuto 60 anni di età al primo gennaio 1999, ovvero compiere i 60 anni di età nel corso dell'anno 1999 per le donne.

C) vivere soli o in coppia al primo gennaio 1999. Per coppia si intenda un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela.

D) essere in condizioni non lavorative ed avere percepito, nell'anno 1998 un reddito da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 16.000.000 (sedicimilioni).

E) non aver percepito e non possedere redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno precedente a quello di competenza I.C.I., per un importo superiore a L. 3.000.000 (tremilioni).

F) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:

quando al soggetto passivo I.C.I.: così come indicato al punto D);

per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprietà con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.;

per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare i 32.000.000 (trentaduemilioni di lire);

la condizione di cui al punto E) deve essere rispettata anche dal soggetto convivente;

qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di hadicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a L. 35.000.000 (trentacinquemilioni di lire);

per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte;

4. di determinare i seguenti criteri applicativi.

Il contribuente deve produrre apposita domanda, debitamente documentata, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta in parola, a pena di decadenza, indirizzata al «Comune di Crespellano Ufficio Tributi» direttamente all'Ufficio Protocollo del comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di invito tramite il servizio postale fa fede la data del timbro postale.

Il contribuente deve indicare nella domanda:

nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale;

alla domanda deve altresì essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con firma autenticata dalla quale risulti;

la composizione del nucleo familiare;

l'ammontare del reddito proprio e del soggetto convivente, contenente anche la dichiarazione in ordine ai redditi indicati nella denuncia dei redditi soggetto a ritenuta alla fonte.

I contribuenti che hanno inviato la citata domanda entro il termine indicato potranno tenere conto in sede di versamento della rata I.C.I. della maggiore detrazione.

La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono le condizioni per l'applicazione dell'ulteriore detrazione.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

Il comune di CREVOLADOSSOLA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di approvare l'applicazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI CUGGIONO

Il comune di CUGGIONO (provincia di Milano) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura di cui al prospetto seguente, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

a) unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e pertinenze (box e cantina) aliquota 4,7 per mille;

terreni agricoli, aliquota 4,7 per mille;

altri immobili, aliquota 5,5 per mille;

aree fabbricabili, aliquota 5,5 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come abitazioni principali dei soggetti passivi percettori di redditi INPS (pensionati, cassaintegrati, persone in mobilità) aventi reddito complessivo annuo, del nucleo familiare dimorante abitualmente nell'immobile, riferito all'anno 1998 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiori ai seguenti valori.

| Numero componenti nucleo familiare | Importo lire |
|---|---|
| 1. | L. 10.000.000 |
| 2. | » 16.500.000 |
| 3. | » 21.200.000 |
| 4. | » 25.300.000 |
| 5. | » 29.500.000 |
| 6. | » 33.400.000 |
| 7 e oltre | » 37.300.000 |
| Detrazione | L. 250.000 |

b) di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 55, modificato dall'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivise si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione.

3. di dare atto che ai sensi del comma 1, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n, 662, l'imposta sarà ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalità previste dal medesimo comma.

*(Omissis).*

## COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Il comune di DARFO BOARIO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

aliquota: 7 per mille;

aliquota ridotta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000;

detrazione elevata a L. 300.000 per l'abitazione principale di contribuenti ultrasessantenni, con reddito annuo imponibile non superiore a L. 20.000.000, la maggior detrazione non compete alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

*(Omissis).*

## COMUNE DI DORSINO

Il comune di DORSINO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille ed in L. 240.000, la detrazione di imposta per abitazione principale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI DRENCHIA

Il comune di DRENCHIA (provincia di Udine) ha adottato, il 7 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille.

2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;

3. di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996.

*(Omissis).*

## COMUNE DI FALERNA

Il comune di FALERNA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, essendo il comune di Falerna dissestato;

di stabilire, a norma dell'art. 8 stesso decreto come sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996, che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare edibita ad abitazione principale del soggetto passivo resta fissata in L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO

Il comune di FIERA DI PRIMIERO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 settembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI FOLGARIA

Il comune di FOLAGARIA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota base del 6,2 per mille;

aliquota ridotta del 5 per mille per la prima abitazione e sue pertinenze e ai locali assimilati ad abitazione principale;

2. di aumentare per il 1999, dando atto dell'invarianza dell'incasso rispetto al 1998, per i motivi meglio specificati in premessa da L. 200.000 a L. 250.000 (duecentocinquantamila) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55, dalla legge n. 662/1996, e ai locali assimilati ad abitazione principale e alle pertinenze delle abitazioni principali. Per quest'ultima, la detrazione spetta per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI FOLIGNANO

Il comune di FOLIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire l'aliquota relativa all'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, 6,5 per mille quale aliquota ordinaria, dando atto che l'imposta medesima sarà applicata in conformità alle disposizioni di legge senza fare uso delle facoltà concesse ai comuni dall'art. 3, commi 53 e seguenti, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per qaunto riguarda agevolazioni o diversificazioni ulteriori rispetto alle suddette.

*(Omissis).*

## COMUNE DI FORNACE

Il comune di FORNACE (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura ordinaria del 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I nella misura ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo o dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

3. di fissare per l'anno 1999, la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 500.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI FORNOVO DI TARO

Il comune di FORNOVO DI TARO (provincia di Parma) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

a) di confermare per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili pari al 5,50 per mille;

b) di applicare per l'anno 1999, l'aliquota diversificata del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo come tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, non occupati, o tenuti a disposizione o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi dall'aliquota maggiorata gli alloggi ceduti in uso o in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo ivi residenti, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili;

c. di considerare abitazione principale una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

*(Omissis).*

## COMUNE DI FRIGNANO

Il comune di FRIGNANO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto del 1° gennaio 1999 sono:

1) aliquota ad applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): 6 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, degli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI FROSINONE

Il comune di FROSINONE, ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nella misura del 5 per mille confermando inoltre le riduzioni e detrazioni adottate con atto giuntale n. 186 del 25 febbraio 1997, e fatti salvi i provvedimenti successivi che si renderanno necessari a seguito di nuove norme in materia di deleghe e quant'altro verrà emanato dalla normativa statale, oltre che in esecuzione degli obiettivi programmatici dell'amministrazione nonché della deliberazione commissariale 16/C del 9 marzo 1998.

*(Omissis).*

## COMUNE DI FROSOLONE

Il comune di FROSOLONE (provincia di Isernia) ha adottato, il 13 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

per l'anno 1999, è confermata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta sugli immobili da applicarsi da questo comune.

*(Omissis).*

## COMUNE DI GALLODORO

Il comune di GALLODORO (provincia di Messina) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare nel 7 per mille, in presenza di gravi esigenze di bilancio, la misura dell'aliquota I.C.I. ordinaria vigente sul territorio comunale per l'anno 1999, per tutte le tipologie e/o classi di immobili;

2. di non applicare per l'anno 1999, alcuna maggiore detrazione rispetto a quella prevista dalla legge per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che resta, pertanto, stabilita in L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI GORIZIA

Il comune di GORIZIA ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di differenziare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, secondo le seguenti modalità:

a) aliquota ridotta del 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residente nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito nella legge n. 556/1996);

b) aliquota ordinaria del 6 per mille, per i fabbricati classificati nei gruppi catastali B-C-D-A/10, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per le aree edificabili;

c) aliquota maggiorata del 6,5 per mille, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, non rientranti nelle ipotesi precedenti a cui sono applicabili le aliquote del 5,5 per mille ovvero del 6 per mille;

2. *di confermare, anche per l'anno 1999, l'aumento della detrazione del*l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a L. 300.000, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

da persone sole o riunite in nuclei familiari, titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al trattamento pensionistico I.N.P.S. integrata al minimo, a condizione che le stesse non siano proprietarie di altri beni immobili;

da persone assistite economicamente dal comune.

*(Omissis).*

## COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Il comune di GRANAROLO DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 2 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,3 per mille;

unità immobiliare (civile abitazione) diversa da abitazione principale non affittata: 7 per mille;

altre unità immobiliari: 6 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Il comune di GRAVINA DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

dall'esercizio finanziario 1999, adottare le seguenti aliquote:

per l'immobile adibito esclusivamente ad abitazione principale 4,80 per mille;

per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni 6 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI GREZZAGO

Il comune di GREZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di riconfermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI GRUMO NEVANO

Il comune di GRUMO NEVANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, di stabilire nella misura del 5,20 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, è in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI GUGLIONESI

Il comune di GUGLIONESI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 15 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed intergrazioni.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ISPANI

Il comune di ISPANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di fissare per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

a) 5,50 per mille da applicare alla base imponibile delle abitazioni principali possedute dai soggetti residenti nel comune (prima casa);

b) 6,50 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili adibiti ad abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

c) 5,90 per mille in tutti i rimanenti casi,
ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni.

*(Omissis).*

## COMUNE DI LACCO AMENO

Il comune di LACCO AMENO (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare e confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, aliquota unica.

*(Omissis).*

## COMUNE DI LAMBRUGO

Il comune di LAMBRUGO (provincia di Como) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare nel medesimo valore dell'anno precedente l'aloquota relativa all'I.C.I. che pertanto viene fissata per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, nel testo vigente, per le unità adibite ad abitazione principale è fissata in L. 250.000, annue;

di non avvalersi delle facoltà di cui all'art. 8, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di far proprio il disposto dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, il quale testualmente recita: i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

di far proprio il disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449, del 27 dicembre 1997 prevedendo un'aliquota agevolata pari al 2 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI LANA

Il comune di LANA (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dell'anno 1999, e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:

a) abitazione principale 4 per mille;

b) tutti i rimanenti immobili 4,2 per mille;

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1999, fino a diversa regolamentazione come segue:

a) per tutte le abitazioni principali L. 600.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI LAVIS

Il comune di LAVIS (provincia di Trento) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota nella misura del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali e agli altri fabbricati;

aliquota del 6,5 per mille da applicare alle aree fabbricabili;

2. di elevare a L. 300.000 (trecentomila) l'importo della detrazione annuale prevista dalla legge (art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni) per l'abitazione principale e per i fabbricati ad essa assimilati ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento comunale e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di determinare per l'anno 1999, in L. 100.000, l'ulteriore detrazione (portando la detrazione I.C.I. sulla abitazione principale da L. 300.000 a L. 400.000) prevista dall'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e successive modificazioni a favore dei cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra-popolare), A/7 (villini), A/11(case tipiche del luogo) utilizzata direttamente come abitazione principale e purché abbia un valore catastale non superiore a L. 90.000.000;

il beneficiario della detrazione dovrà possedere solo redditi derivanti da pensione sociale con riferimento all'intero nucleo familiare:

il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi (gli importi sono quelli relativi alla concessione dell'assegno familiare, opportunamente arrotondati):

| | |
|---|---|
| nucleo familiare composto da 1 persona | L. 17.500.000 |
| nucleo familiare composto da 2 persone | » 20.000.000 |
| nucleo familiare composto da 3 persone | » 22.000.000 |
| nucleo familiare composto da 4 persone | » 24.000.000 |
| nucleo familiare composto da 5 persone | » 26.000.000 |
| nucleo familiare composto da 6 a più persone | » 28.000.000 |

il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e di redditi dominicali aggiornati riferiti a terreni non edificabili per un ammontare non superiore a L. 4.000;

in caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;

per persona a carico si fa riferimento all'art. 12 del testo unico sull'imposta di reddito;

per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;

l'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta previa presentazione di domanda all'ufficio tributi del comune;

le domande, corredate di una copia autentica della dichiarazione dei redditi presentate nel 1998 e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non essere in possesso di redditi soggetti a ritenuta di imposta alla fonte, dovranno essere inoltrate entro le ore 12,30 del 30 aprile 1999 e verranno esaminate, con relativa decisione, dalla Giunta comunale non oltre il 31 maggio 1999 previa istruttoria dell'ufficio tributi;

5. di dare atto che permane anche per l'anno 1999 (secondo anno di applicazione), ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, l'aliquota 1 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero, sempre all'interno dei centri storici, interventi rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

*(Omissis).*

## COMUNE DI LEGNAGO

Il comune di LEGNAGO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli imobili I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999;

2. di stabilire nell'importo di L. 220.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

3. di stabilire, inoltre, le seguenti agevolazioni ed esenzioni ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992:

detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale di contribuenti con età superiore a 65 anni, pensionati, titolare di un reddito complessivo lordo del nucleo familiare compreso tra L. 18.000.000 e L. 25.000.000;

detrazione di L. 350.000 per l'abitazione principale di contribuenti con età superiore a 65 anni, pensionati, titolari di un reddito complessivo lordo del nucleo familiare inferiore a L. 18.000.000;

esenzione per l'abitazione principale di contribuenti assistiti in via continuativa dal comune per l'anno 1999 e individuati con deliberazione di Giunta comunale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI LENO

Il comune di LENO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille;

2. di confermare altresì da detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000 annue.

*(Omissis).*

## COMUNE DI LICATA

Il comune di LICATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 18 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

conferma l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 determinandola nella misura del 4,25 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Il comune di LIGNANO SABBIADORO (provincia di Udine) ha adottato, il 3 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di approvare la proposta di deliberazione allegato «Sub A» a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

*(Omissis).*

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota del 4,5 per mille, per i soggetti passivi indicati dall'art. 4 della legge 24 ottobre 1996, n. 556; e del 5,5 per mille per i restanti soggetti passivi non rientranti nella sopracitata disposizione normativa;

2. di elevare a L. 300.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992.

*(Omissis).*

## COMUNE DI LOIRI - PORTO SAN PAOLO

Il comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO (provincia di Sassari) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

a) abitazione principale e locali di pertinenza (garage e cantine etc), terreni agricoli e aree fabbricabili: 5 per mille con detrazione di L. 200.000;

b) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati (art. 3, comma 55, art. 6 p. 2, legge n. 662/1996): 6 per mille;

c) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art. 3, comma 55, p. 1, legge n. 662/1996): 2,5 per mille;

d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 3, comma 55, p. 1, 4 periodo n. 662/1996): 6 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI LURANO

Il comune di LURANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune, nella misura del 4,5 per mille.

2. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 autenticata.

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

*(Omissis).*

## COMUNE DI MALÈ

Il comune di MALÈ (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille e nella misura agevolata del 4,5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale;

2. di riconoscere che la detrazione per l'abitazione principale venga elevata a L. 250.000, per i seguenti soggetti:

pensionati ultra 65enni che non possiedano sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale (comprese le pertinente non locate) se accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale) e pensione con integrazione al minimo;

portatori di handicap (sordomuti. ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 66%) in possesso di certificazione della Commissione istituita a sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, che non possiedano sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione di invalidità e di accompagnamento.

*(Omissis).*

## COMUNE DI MANOPPELLO

Il comune di MANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, un'aliquota unica del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) è di L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI MAPELLO

Il comune di MAPELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999;

2. di stabilire per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, fino alla concorrenza del suo ammontare, per l'imposta dovuto sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di dare atto che la succitata detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le dette condizioni;

5. di richiamare l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 55 della legge n. 662/1996 in ordine all'accertamento dell'inagibilità o inabitabilità.

*(Omissis).*

## COMUNE DI MARCHIROLO

Il comune di MARCHIROLO (provincia di Varese) ha adottato, il 14 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 7 per mille, prevedento la detrazione per la prima casa pari a L. 500.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI MARTIGNACCO

Il comune di MARTIGNACCO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'impota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in queto comune nella misura del 4,5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dello 0 per mille, a favore dei soggetti che realizzano gli interventi di cui al comma 5, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da applicarsi:

a) per tre anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi, spetta all'acquirente;

b) qualora sussistano le stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 3, dell'art. 1, della legge n. 449/1997).

3. di fissare, per l'anno 1999, per le motivazioni in premessa meglio specificate, le seguenti maggiori detrazioni sull'abitazione principale, relativamente ai casi di seguito indicati:

a) persone indigenti che hanno beneficiato direttamente o per il proprio nucleo familiare di interventi assistenziali da parte del comune: importo detrazione L. 300.000.

b) nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50 % nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo famigliare, conseguito nell'anno 1997, risulti inferiore al seguente limite:

1) nucleo familiare composto da 2 persone L. 33.000.000;

2) per ogni persona in più L. 11.000.000;

importo detrazione L. 300.000.

c) persone componenti di nuclei familiari che, oltre all'abitazione principale, godono esclusivamente di pensione sociale: importo detrazione L. 300.000.

d) nuclei familiari ove l'unico titolare di reddito sia rimasto disoccupato per almeno quattro mesi nell'arco dell'anno precedente all'anno di imposta: importo detrazione L. 300.000.

4. di dare atto che l'aliquota agevolata e la maggiore detrazione saranno subordinate alla presentazione, entro il termine del 30 aprile 1999, di idonea richiesta, da effettuarsi al comune, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

*(Omissis).*

## COMUNE DI MASSIMENO

Il comune di MASSIMENO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare, per le ragioni illustrate in premessa, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella misura del 4 per mille;

2. di confermare per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale limitatamente al soggetto passivo d'imposta proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MAZZIN

Il comune di MAZZIN (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di riconfermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicate nell'anno precedente e precisamente:

4 per mille l'aliquota ridotta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5 per mille l'aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili.

2. di riconfermare per l'anno 1999 in L. 200.000, l'importo della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

*(Omissis).*

4. di dare atto che per effetto dell'adozione del regolamento I.C.I. vengono considerate abitazioni princiali alle condizioni previste nel regolamento anche:

le pertinerie dell'abitazione principale quali box, cantine, garages etc.:

l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MELFI

Il comune di MELFI (provincia di Potenza) ha adottato, il 2 dicembre 1996 e 31 ottobre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

determinare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per limposta comunale (I.C.I.) per l'anno 1999.

aumentare la detrazione d'imposta spettante per la casa di abitazione principale da L. 180.000 (misura ordinaria) a L. 300.000 dall'anno 1997.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MELPIGNANO

Il comune di MELPIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 22 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. anno 1999;

prendere atto che la detrazione per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale è di L. 200.000, rapportate nei modi di legge.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MERATE

Il comune di MERATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di riconfermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. già deliberate per l'anno 1998 e più precisamente:

una pari al 4,5 per mille, da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché anch'essi residenti nel comune;

una ordinaria pari al 5 per mille, da applicare sul valore di tutti gli altri immobili.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MERÌ

Il comune di MERÌ (provincia di Messina) ha adottato, il 19 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare date le condizioni deficitarie dell'ente l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 in ragione del 6 per mille.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MEZZOJUSO

Il comune di MEZZOJUSO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6,5 per mille per tutti gli altri immobili.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Il comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, il 15 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è determinata nella misura del 5 per mille.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MOENA

Il comune di MOENA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 da applicarsi in questo comune, nel modo seguente:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota 4 per mille;

b) tutti gli altri immobili: aliquota 5,5 per mille.

2. di determinare per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, senza nessuna modifica rispetto all'anno precedente.

*(Omissis).*

## COMUNE DI MOLINA DI LEDRO

Il comune di MOLINA DI LEDRO (provincia di Trento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 in L. 500.000 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m., sull'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo del tributo;

2. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche sull'imposta comunale sugli immobili.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MOLITERNO

Il comune di MOLITERNO (provincia di Potenza) ha adottato, il 21 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. confermare per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille;

2. confermare per l'anno 1999 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale in L. 250.000, come determinata dalla delibera consiliare n. 1 del 25 febbraio 1997;

3. considerare, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della citata legge n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usofrutto di anziani o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata;

4. ai sensi del 5 comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 49, determinare al 3 per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari interventi destinati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, come individuato dal vigente P.R.G., oppure ancora per interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti;

5. dare atto che tale aliquota agevolata viene applicata limitatamente alle unità immobiliari che saranno oggetto dei predetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MOMO

Il comune di MOMO (provincia di Novara) ha adottato, il 12 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da calcolarsi sugli immobili ricadenti nel territorio comunale.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

Il comune di MONTECCHIO EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. stabilire, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,3 per mille su tutti gli immobili, ad eccezione di:

immobili non locati: da intendersi le unità immobiliari non tenute a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locate a terzi, quindi vuote o sfitte; aliquota 7 per mille;

seconda casa: si intende l'unità immobiliare che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare (in proprietà o in locazione): aliquota 7 per mille.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MONTELEONE DI ORVIETO

Il comune di MONTELEONE DI ORVIETO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MONTERADO

Il comune di MONTERADO (provincia di Ancona) ha adottato, il 23 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare nella misura unica del 6,40 per mille l'aliquota da applicare nell'esercizio 1999, all'imposta comunale sugli immobili in tutto il territorio comunale.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI MONTEVERDE

Il comune di MONTEVERDE (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

delibera di confermare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,50 per mille.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

Il comune di NAVE SAN ROCCO (provincia di Trento) ha adottato, l'8 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nell'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille ed in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

*(Omissis).*

## COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

Il comune di NEVIANO DEGLI ARDUINI (provincia di Parma) ha adottato, il 7 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo possedute in aggiunta alla abitazione principale del proprietario 6,25 per mille. Specificando che per le pertinenze si applica l'aliquota dell'immobile principale;

2. di dare atto che la detrazione spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è di L. 200.000 così come stabilito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

*(Omissis).*

## COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

Il comune di NIZZA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

«imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinazione aliquota e detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anno 1999».

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille per la prima abitazione e 6 per mille per la seconda abitazione e in L. 200.000, la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

*(Omissis).*

## COMUNE DI NORMA

Il comune di NORMA (provincia di Latina) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille;

2. di considerare validi i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare anche per conto di altri.

*(Omissis).*

## COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

Il comune di OCCHIEPPO INFERIORE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992, come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ODALENGO GRANDE

Il comune di ODALENGO GRANDE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di applicare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 5,75 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale dei residenti 5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI OLGIATE COMASCO

Il comune di OLGIATE COMASCO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. determinare «omissis», l'aliquota dell'imposta sugli immobili nella misura del 4 per mille dal 1° gennaio 1999.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ORSAGO

Il comune di ORSAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 12 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO

Il comune di OSPEDALETTO D'ALPINOLO (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille e in L. 200.000 la detrazione dell'imposta sulla prima casa, in base alle disposizioni citate in premessa.

*(Omissis).*

## COMUNE DI OTRICOLI

Il comune di OTRICOLI (provincia di Terni), ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e confermare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI PAGLIETA

Il comune di PAGLIETA (provincia di Chieti) ha adottato, il 2 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 504.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI PALÙ

Il comune di PALÙ (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille;

2. di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI PALUZZA

Il comune di PALUZZA (provincia di Udine) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sostituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI PAROLISE

Il comune di PAROLISE (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'ano 1999.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

Il comune di PASIANO DI PORDENONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 4,3 per mille, e in L. 200.000 la riduzione per l'abitazione principale.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Il comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

vista la deliberazione consiliare n. 216 del 19 dicembre 1996 con la quale è stata fissata in L. 210.000 la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996.

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999, e per i motivi adottati in premessa le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ridotta: 5,4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi compresa una sola pertinenza accatastata nella categoria C/2 (cantina o soffitta) e una sola pertinenza nella categoria C/6 (garage o posto auto), a condizione che le stesse siano effettivamente pertinenze dell'abitazione principale e risultino utilizzate unitamente alla stessa abitazione;

b) aliquota maggiorata: 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze C/2 e C/6 non locati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria e per finalità turistiche ai sensi delle norme vigenti in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo e per le aree fabbricabili;

c) aliquota ordinaria: 6,30 per mille per i fabbricati, esclusi quelli indicati nei suindicati punti a) e b).

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI PETRONÀ

Il comune di PETRONÀ (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 19 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

confemare per l'anno 1999 la stessa aliquota, valevole per tutto il territorio comunale del 6 per mille relativa all'I.C.I., tra l'altro già in vigore per l'anno 1998 e per ogni tipo di abitazione;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o abitabili non utilizzabili ai sensi del comma 55 della legge n. 662/1996;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto passivo si detraggono fino alla concorrente del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di legge.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI PIANFEI

Il comune di PIANFEI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è fissata nella misura del 5,50 per mille per le prime case, e al 6 per mille per le seconde case ed i terreni;

2. di non ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale né di elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI PIETRAPORZIO

Il comune di PIETRAPORZIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999 sarà applicata nella misura unica del 6,10 per mille, come già nel corrente esercizio 1998.

*(Omissis).*

## COMUNE DI PIEVE TESINO

Il comune di PIEVE TESINO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di applicare l'aliquota ridotta al 4 per mille per i seguenti immobili:

abitazione principale dei soggetti residenti;

alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

immobili diversi dalle abitazioni;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale da soggetti residenti;

aree commerciali;

aree destinate a servizi;

sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate;

3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI PLATANIA

Il comune di PLATANIA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ICI nella misura del 6 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ

Il comune di PORTOBUFFOLÈ (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

2. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5,5 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 300.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI PRADAMANO

Il comune di PRADAMANO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: «Determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1999», allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di integrare la suddetta proposta deliberazione prevedendo un'aliquota pari al 3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

*(Omissis).*

2. di stabilire un'unica aliquota per l'anno 1999 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 4.5 per mille;

3. di stabilire per l'anno 1999 un aumento della detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sull'imposta dovuta per l'abitazione principale come segue:

*a)* L. 300.000 per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all'anno 1998, non superiore a L. 15.000.000 aumentato di L. 4.000.000 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc, di natanti od aeromobili;

4. di stabilire come per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF relativo all'intero nucleo familiare dimorante di fatto nell'abitazione oggetto della detrazione;

5. di stabilire che la maggiore detrazione verrà concessa a chi presenterà richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF (attualmente e fatte salve eventuali modifiche il 30 giugno 1999) con impegno a produrre entro e non oltre il 31 luglio 1999 la dichiarazione reddituale relativa all'anno 1998, pena la revoca dei benefici richiesti;

6. di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al 2° grado di parentela e fino al 1° grado di affinità rispetto al proprietario;

7. di stabilire come, in ogni caso, per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale e distintamente iscritta al catasto urbano, non possa comunque venire applicata una detrazione complessiva superiore a L. 200.000 salvo il caso di cui al punto 3) del presente deliberato.

*(Omissis).*

## COMUNE DI PRAIA A MARE

Il comune di PRAIA A MARE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno, 1999:

*(Omissis).*

1. di riconfermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di abitazioni;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, in L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI PRAVISDOMINI

Il comune di PRAVISDOMINI (provincia di Pordenone) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili da applicare sugli immobili siti nel territorio del comune di Pravisdomini;

di fissare per l'anno 1999, nell'importo di L. 250.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni.

*(Omissis).*

## COMUNE DI PREDAZZO

Il comune di PREDAZZO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per le finalità di cui in premessa, anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di determinare in L. 450.000 la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, pro 1999.

*(Omissis).*

## COMUNE DI PRESEGLIE

Il comune di PRESEGLIE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

2. di stabilire che per l'anno 1999 relativamente all'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) sarà applicata l'aliquota del 5,5 per mille.

*(Omissis).*

4. di applicare per l'anno 1999, ai sensi del comma 3 dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, una maggiore detrazione di L. 60.000 ai fini del pagamento dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per i proprietari di casa di prima abitazione ultrasessantacinquenni categoria A2-A3-A4-A5-A6 il cui reddito non risulti superiore a quello sottoindicato:

| composizione nucleo familiare | reddito nucleo familiare |
|---|---|
| — | — |
| 1 persona | L. 11.976.000 |
| 2 persone | » 19.880.000 |
| 3 persone | » 25.560.000 |
| 4 persone | » 30.530.000 |
| 5 persone | » 35.500.000 |
| 6 persone | » 40.233.000 |

oltre 6 persone 44.967.000 + 4.000.000 per ogni componente

Il reddito da considerare, fermo restando il diritto della Amministrazione comunale a condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti, è quello (riferito all'anno precedente) del nucleo di convivenza famigliare.

5. La maggiore detrazione ora determinata verrà riconosciuta quale rimborso agli aventi diritto che lo richiederanno entro il 20 dicembre 1999 su appositi moduli predisposti dagli uffici, cui dovranno essere allegate le ricevute dei versamenti effettuati.

6. L'elenco dei beneficiari sarà approvato dalla giunta comunale su proposta del responsabile tributi.

*(Omissis).*

## COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Il comune di PRIOLO GARGALLO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di fissare per il 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. al 5,5 per mille;

dare atto che l'aliquota per l'abitazione principale del soggetto residente rimane confermata al 4 per mille;

di fissare un'unica detrazione, nella misura di L. 200.000, per l'abitazione principale del soggetto residente, a far data 1° gennaio 1999.

*(Omissis).*

## COMUNE DI QUADRELLE

Il comune di QUADRELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, nonché la detrazione dell'abitazione principale stabilita in L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ROBBIATE

Il comune di ROBBIATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,75 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ROCCA FRANCA

Il comune di ROCCA FRANCA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1998 e per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille.

2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, visto il disposto dell'art. 8 comma 4 del regolamento comunale vigente, nelle seguenti misure:

L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale occupata direttamente dal soggetto passivo;

L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado di linea retta;

L. 300.000 per i pensionati possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione minima INPS e una pensione sociale;

L. 400.000 per i pensionati possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di due pensioni sociali.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ROCCANTICA

Il comune di ROCCANTICA (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

Il comune di ROCCA SAN FELICE (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

riconfermare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota I.C.I. per la prima casa e nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per gli altri immobili, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ROGNO

Il comune di ROGNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 ed all'articolo 3, comma 53 della legge n. 662/1996:

a) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto prescritto dalla lettera b) della presente deliberazione, nella misura del 5 per mille;

b) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) detrazione per abitazione principale L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI RONCEGNO

Il comune di RONCEGNO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. e la detrazione attualmente in vigore e di seguito riassunte:

aliquota per l'abitazione principale 4 per mille;

aliquota per tutti gli altri immobili 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI RONCO BIELLESE

Il comune di RONCO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 27 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:

a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di riconoscere per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo numero 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissa in L. 200.000;

3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titoli sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata nella misura del 6 per mille e non potranno fruire della detrazione di cui al punto 2).

*(Omissis).*

## COMUNE DI ROSSANA

Il comune di ROSSANA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta 4,8 per mille;

con detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate ad anno, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Il comune di ROVEREDO IN PIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 20 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune come segue:

a) per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,2 per mille;

b) per tutti i casi rimanenti: aliquota 5 per mille;

2. di dare atto che rimangono confermate le disposizioni di cui alla prima citate delibere di C.C. nn. 19 e 24 dell'anno 1997 con le quali veniva rispettivamente fissata la detrazione di L. 220.000, per l'abitazione principale e si estendeva la detrazione I.C.I. per la prima casa alle persone ricoverate in casa di cura.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SACROFANO

Il comune di SACROFANO (provincia di Roma) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di approvare e confermare per l'esercizio finanziario 1999 l'aliquota del 5 per mille relativamente all'imposta comunale sugli immobili;

di confermare per l'esercizio finanziario 1999 la detrazione per abitazione principale ai fini I.C.I. di L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Il comune di SAN DONATO VAL DI COMINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:

a) per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille;

b) per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;

c) detrazione per l'abitazione principale: L. 230.000;

d) terreni edificabili: 5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE

Il comune di SAN DORLIGO DELLA VALLE (provincia di Trieste) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinate in 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) pro anno 1999.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Il comune di SAN FELICE A CANCELLO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5,75 per mille con la sola detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 così come previsto per legge.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

Il comune di SAN GIORGIO A CREMANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

determinare le aliquote, per l'anno 1999, dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

1) per l'abitazione principale 5,3 per mille;

2) per altri immobili (anche case sfitte) 6 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Il comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura unica del 5,2 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 la determinazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Il comune di SAN GIOVANNI LA PUNTA (provincia di Catania) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996:

4,5 per mille abitazione principale;

5 per mille immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA

Il comune di SAN GREGORIO DA SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizione che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti non locati: 5 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta prevista dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

2. per la determinazione, della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condi-

zioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciscuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

Il comune di SAN GREGORIO MAGNO (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione dalle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE

Il comune di SAN GREGORIO MATESE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

confermare anche per l'anno 99 l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille quale imposta comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, art. 6.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE

Il comune di SAN LORENZO IN BANALE (provincia di Trento) ha adottato, il 30 settembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per ciò che concerne l'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del comune di San Lorenzo in Banale per il periodo di imposta 1999 le seguenti aliquote:

4 per mille l'aliquota generale;

7 per mille l'aliquota per i terreni fabbricabili;

4 per mille l'aliquota per i terreni fabbricabili oggetto di concessione seguita da inizio lavori e fino alla fine degli stessi;

2. di aumentare, per il periodo di imposta 1999, fino a L. 250.000. la detrazione dell'imposta per i proprietari e gli usufruttuari di unità immobiliari direttamente adibiti ad abitazione principale in modo tale da alleggerire la pressione fiscale su questa tipologie di contribuenti;

3. di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, considerando quindi nel periodo di imposta 1999 come direttamente adibita ad abitazione principale usufruente quindi del beneficio della detrazione di L. 250.000 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di disporre per quanto concerne le aree fabbricabili:

che viene fatto proprio l'elaborato dell'ufficio del territorio di Trento che prevede il comune di San Lorenzo in Banale per ciò che riguarda le aree edificabili nella fascia dei comuni del gruppo B di cui all'elenco 1 in loro possesso, per cui i valori di mercato validi fino al 31 dicembre 1997, come da esso determinato, risultano i seguenti:

| Zone omogenee | Denominazione | L/MC. Minimo(***) | L/MC. Massimo(***) |
|---|---|---|---|
| Semi centrale | Residenziale/alberghiera | 70.000 | 105.000 |
| Semi centrale | Industriale/artigianale | 25.000 | 40.000 |

(***) L/MC = lire per metro cubo edificabile fuori terra.

che il mercato dei terreni fabbricabili in San Lorenzo può considerarsi unico in quanto omogenee, compatte, simili e senza diversità significative o sostanziali sono le aree edificabili oggetto di compravendita per cui con l'applicazione degli indici di fabbricazione consentiti dai nostri strumenti urbanistici vigenti per cui il valore di mercato risulta così definito;

che sia in presenza di aree circostanti all'edificio accatastate come pertinenze del medesimo sia nel caso di aree circostanti al fabbricato non accatastate ma ad esso collegate funzionalmente (c.d. pertinenze di fatto) il tributo verrà applicato sulla parte di superficie non occupata dal fabbricato in base agli indici urbanistici purché tale porzione costituisca area pari o superiore a mq 800 considerati dai nostri strumenti lotto minimo;

| Zone omogenee | Denominazione | L/MQ. con indice 1,2 | L/MQ. con indice 1,6 |
|---|---|---|---|
| Semi centrale | Residenziale/alberghiera | 84.000 | 112.000 |
| Semi centrale | Industriale/artigianale | 30.000 | |

che al fine dell'attività di accertamento per gli anni dal 93 al 98, la misura del valore del terreno calcolato con le condizioni di cui in premessa sia ridotta in misura fino al 30% del valore stesso.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

Il comune di SAN MANGO D'AQUINO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 25 settembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, essendo il comune di San Mango d'Aquino dissestato;

di stabilire, a norma dell'art. 8 stesso decreto come sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996, che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare edibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia elevata per l'anno 1999 da L. 200.000 a L. 250.000 dando atto che con tale misura viene rispettato l'equilibrio di bilancio.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN QUIRINO

Il comune di SAN QUIRINO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille con le seguenti precisazioni:

a) l'imposta è ridotta del 50% per il fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabilità è accertata secondo le modalità di cui all'art. 8 decreto legislativo 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996;

b) dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportata ad anno e pro quota in caso di pluralità di soggetti passivi;

2. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

Il comune di SAN PIETRO IN LAMA (provincia di Lecce) ha adottato, il 22 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Il comune di SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999 le aliquote di applicazione dell'I.C.I. nella misura del 5,5, per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri immobili fissando la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI SANSEPOLCRO

Il comune di SANSEPOLCRO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, valore degli immobili, per l'anno 1999, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di applicare una maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000 per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di L. 12.000.000 annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico INPS al minimo;

b) possesso a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box);

c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 A/4 A/5 A/6;

d) non possieda altri redditi oltre quelli di cui al punto a);

3. di applicare l'aliquota differenziata al 6,5 per mille per abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale «A» escluso la categoria «A 10» (uffici) e che per pertinenze si intendono i garage o box o posto auto distintamente iscritti in catasto.

*(Omissis).*

---

## COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Il comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (provincia di Rimini) ha adottato, il 13 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

5,1 per mille per i seguenti casi:

a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze;

b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario e per un massimo di due pertinenze;

c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari e per un massimo di due pertinenze;

d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;

e) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;

f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e per un massimo di due pertinenze;

g) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze;

h) per due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione e per un massimo di due pertinente;

i) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinente;

l) per gli immobili di proprietà di enti senza scopo di lucro, di cui al comma 53, art. 3, della legge n. 662/1996 e per le relative pertinenze;

7 per mille per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per le relative pertinenze;

5,8 per mille per i seguenti casi:

per gli immobili locati o ceduti in comodato ad enti senza scopo di lucro;

per tutti gli altri immobili;

per le pertinenze delle stesse unità immobiliari;

2. di prendere atto che per l'anno 1999 la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 200.000, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,1 per mille di cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere f), g) ed l) e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;

3. di determinare per l'anno 1999 in L. 470.000 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale (per i soli casi previsti alle lettere a) b) e c) per i proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso e abitazione:

che siano pensionati che alla data del 30 giugno 1999 abbiano compiuto i 60 anni di età;

oppure

il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67,0%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;

e che si trovino nelle sottoriportate condizioni:

possedere un reddito annuo lordo non superiore a 14.500.000 per nucleo familiare composto da una sola persona, di L. 28.228.500 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in più il reddito si aumenta di L. 14.500.000);

essere proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e con eventuali pertinenze (garage o posto auto, cantina, ecc.);

4. di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta in caso di comproprietà, proporzionalmente al numero dei proprietari dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni; la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;

5. di dare atto che ai fini di cui al punti 3) e 4) si considera il reddito relativo all'anno 1998 escludendo dal calcolo dell'imponibile:

i redditi soggetti a tassazione separata;

i redditi esenti IRPEF;

il reddito dell'unità immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;

i redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000, se non titolari di partita IVA;

la maggiorazione sociale, invalidità;

6. di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire della detrazione di L. 470.000 dovranno inviare o consegnare l'apposita dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo predisposta, entro il termine del 30 giugno 1999, data di scadenza della prima rata I.C.I.

*(Omissis).*

## COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE

Il comune di S. ARCANGELO TRIMONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 22 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN VENANZO

Il comune di SAN VENANZO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di fissare nella misura del 5,8 per mille l'aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali, per l'anno 1999;

di fissare nella misura del 6,8 per mille l'aliquota I.C.I. su tutte le tipologie di immobili, diversi dall'abitazione principale, per l'anno 1999.

*(Omissis).*

di fissare la detrazione I.C.I. sull'abitazione principale in L. 300.000 limitatamente ai seguenti soggetti:

1.a) coloro che occupano da soli l'abitazione (condizione questa che dovrà essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi della legge n. 15/1968);

1.b) siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa;

1.c) abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF derivante unicamente da pensione INPS non superiore a L. 9.500.000;

2.a) coniugi che occupino da soli l'abitazione (condizione questa che dovrà essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche, attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi della legge n. 15/1968);

2.b) siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa (il proprietario potrà essere uno dei due coniugi o entrambi in percentuali uguali o diverse);

2.c) abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF complessivo, derivante unicamente da pensione INPS non superiore a L. 13.000.000.

l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 di cui ai punti 1 e 2 verrà concessa soltanto a coloro che presenteranno richiesta documentata corredata dei seguenti documenti:

a) autocertificazione dalla quale risultino le seguenti dichiarazioni:

che i/il richiedenti/e non sono/è proprietari/o di altre abitazioni oltre a quella per la quale chiedono/e la elevazione della detrazione;

che i/il richiedenti/e sono/è effettivamente gli unici/o occupanti/e dell'abitazione oggetto dell'agevolazione;

il/i richiedente/i non percepisce/ono altri redditi oltre alla pensione INPS e che lo stesso non superi l'importo annuo imponibile ai fini IRPEF di L. 9.500.000 nel caso di un unico soggetto e di L. 13.000.000 nel caso di coniugi;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o in mancanza il Mod. 201;

di fissare al 30 giugno 1999 la data per la presentazione della richiesta, corredata dai documenti di cui sopra, per l'ottenimento dell'agevolazione.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

Il comune di SAN VITO DEI NORMANNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

B) confermare come conferma, per l'anno 1999, la stessa misura della tariffa I.C.I. del 5,50 per mille già in vigore nell'anno 1998 e, per quanto attiene il beneficio della elevazione della detrazione I.C.I., quanto appresso:

la detrazione per i proprietari della prima casa di abitazione o abitazione principale, come da art. 8 del regolamento comunale I.C.I., è elevata da L. 180.000 a L. 200.000, rapportata al periodo durante il quale il soggetto passivo ha dimorato nella predetta abitazione. Nel caso l'abitazione dovesse essere utilizzata da più soggetti, l'agevolazione va ripartita equamente tra gli utilizzatori;

la detrazione è elevata da L. 180.000 a L. 300.000 per i proprietari di una sola casa e relativa pertinenza titolari di redditi di pensione o di lavoro dipendente, il cui reddito, in uno con quelli dei componenti il nucleo familiare, riferito all'anno 1998, sia di importo non superiore a L. 12.000.000. L'estensione della detrazione da L. 180.000 a L. 300.000 ai contribuenti I.C.I. nel cui nucleo familiare, a prescindere dai limiti e dalla tipologia dei redditi, sia presente un portatore di handicap o un malato terminale. Per portatore di handicap si intende il soggetto affetto da distrofia muscolare, mongolismo o da invalidità al 100%. Per malato terminali si intende, invece, il soggetto a cui è stata diagnosticata una malattia incurabile. Per unica abitazione si intende abitazione adibita a residenza principale e relativa pertinenza, vale a dire un solo garage deposito, tenuto a disposizione per una superficie non eccedenti i 50 mq e classificato catastalmente nella categoria C2 o C6. Ai fini del calcolo del reddito di riferimento, devono considerarsi tutti i redditi, di pensione o di lavoro dipendente, percepiti nell'anno 1998 dai componenti il nucleo familiare (per nucleo familiare si intende quello risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre 1998) con esclusione dei redditi esenti (pensione sociale, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendita INAIL, ecc.) e del reddito relativo all'abitazione e relativa pertinenza oggetto del beneficio. Non possono usufruire della maggiore detrazione coloro che, pur ritrovandosi in una delle predette fattispecie, sono anche titolari di reddito di terreni, indipendentemente dal loro

ammontare e/o di redditi di altri fabbricati a qualunque uso adibiti e/o di altri redditi. Coloro che, ritrovandosi nelle condizioni di aventi diritto, devono presentare apposita istanza, su modelli all'uopo predisposti ed in distribuzione presso l'ufficio tributi, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto, allegando la seguente documentazione:

1. certificato di pensione mod. 201 o mod. 740 (unico) relativo ai redditi percepiti nell'anno 1998 dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare;

2. mod. 201 o mod. 740 (unico) relativo ai redditi percepiti nell'anno 1998 dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare;

3. certificato dell'ufficio circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione o dell'ufficio provinciale dei contributi unificati, attestanti il numero delle giornate lavorative effettuate nell'anno 1998, unitamente all'attestazione dell'eventuale indennità di disoccupazione o di maternità percepite nello stesso anno 1998, se lavoratori agricoli;

4. certificato dell'ufficio circoscrizionale del lavoro attestante l'inizio e la fine dello stato di disoccupazione riferito sempre all'anno 1998, se disoccupato;

5. certificato sostitutivo dell'atto di notorietà attestante la mancanza di redditi e la non iscrizione all'ufficio di collocamento, se privi di qualunque reddito;

6. certificazione sanitaria rilasciata dalla USL di competenza, se portatori di handicap o malati terminali.

C) la detrazione è elevata a L. 300.000 per l'abitazione principale posseduta dai soggetti passivi di imposta anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricovero o sanitari o affidati a famiglia a condizione che l'abitazione non risulti locata. L'agevolazione va concessa dietro presentazione alla prima dichiarazione utile, di idonea certificazione rilasciata dall'Istituto o dall'Ente affidatario.

D) l'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. La perizia tecnica deve essere allegata alla dichiarazione I.C.I.

E) l'aliquota ordinaria I.C.I. è ridotta al 4 per mille relativamente per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di fabbricati. La suddetta aliquota minima non potrà essere applicata per un periodo superiore a tre anni; successivamente, se i fabbricati risulteranno invenduti, saranno soggetti all'aliquota ordinaria. Pertanto, ai fini della individuazione dell'attività svolta, i destinatari della predetta agevolazione sono tenuti ad allegare, alle prime dichiarazioni utili agli effetti della detrazione, il certificato della CC.II.AA. o di inizio attività dell'ufficio IVA.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Il comune di SAN VITO LO CAPO (provincia di Trapani) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAREZZO

Il comune di SAREZZO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

D) di dare atto che l'aliquota unica per il 1999 è del 5,80 per mille riconfermando quella fissata per il 1998.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SASSO DI CASTALDA

Il comune di SASSO DI CASTALDA (provincia di Potenza) ha adottato, il 23 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili con detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAVOCA

Il comune di SAVOCA (provincia di Messina) ha adottato, l'8 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

determinare per quanto espresso in narrativa l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree edificabili a qualunque uso destinate, ubicati nel territorio comunale;

fissare la detrazione da applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SAVONA

Il comune di SAVONA ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare le aliquote per l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), per l'anno 1999, confermando la misura delle aliquote vigenti per l'anno precedente, e precisamente:

4,9 per mille l'aliquota per i soggetti passivi persone fisiche e soci delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5,1 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili;

2. di stabilire in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale;

3. di riservarsi l'assunzione di nuove determinazioni in materia, in caso di emanazione di disposizioni legislative che dispongono la proroga dei termini per la deliberazione delle aliquote I.C.I.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SCARMAGNO

Il comune di SCARMAGNO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire anche per l'anno 1999 le seguenti aliquote differenziate relativamente alle categorie catastali di seguito elencate:

terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati cat. A, altri fabbricati di cui: cat. C/2 cat. C/6 cat. C/7. Aliquota 4 per mille;

fabbricati cat. B - fabbricati cat. C (escluse cat. C/2 - C/6 - C/7. Aliquota 5 per mille;

fabbricati cat. D. Aliquota 5,5, per mille.

2. di confermare inoltre in L. 200.000, pari all'importo minimo stabilito per legge, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato con l'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SCILLATO

Il comune di SCILLATO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

determinare, per l'anno 1999, l'aliquota relativa all'imposta sugli immobili nella misura del 6,50 per mille e ciò in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 art. 6;

fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SCISCIANO

Il comune di SCISCIANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. *omissis.*

2. stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6 per mille per l'applicazione dell'I.C.I (imposta comunale sugli immobili) sul territorio del comune di Scisciano;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SELCI

Il comune di SELCI (provincia di Rieti) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA

Il comune di SELVA DI VAL GARDENA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 16 settembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

aliquota ordinaria 4,5 per mille;

aliquota per unità abitative soggette all'imposta di soggiorno di cui al titolo II del D.P.G.R. del 20 ottobre 1988, n. 29/L 7 per mille;

2. di aumentare per l'anno 1999 l'importo della detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonchè all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dal L. 200.000 a L. 450.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Il comune di SERRACAPRIOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare nella misura del 5,5, per mille per l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999;

di elevare a L. 220.000 la detrazione di imposta sull'abitazione principale limitatamente ai soggetti che abbiano compiuto 65 anni di età e risultino intestatari di un solo immobile.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SERRADIFALCO

Il comune di SERRADIFALCO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, è definita nella stessa misura vigente per l'anno 1998 e cioé:

4 per mille, per abitazione principale;

6 per mille, per tutte le restanti unità immobiliari.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SEULO

Il comune di SEULO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare e stabilre per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi del 1 e 2 comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, in misura diversificata per categorie omogenee, nelle seguenti misure:

4 per mille - per i fabbricati adibiti ad abitazione principale dai cittadini ed ubicati nel territorio di Seulo;

5 per mille - per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili inserite nel programma di fabbricazione.

di determinare e stabilire, altresì nella misura di legge pari a L. 200.000 la detrazione per le abitazioni principali, ai sensi della legge n. 662/1996.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SIDERNO

Il comune di SIDERNO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 10 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno finanziario 1999 l'imposta comunale sugli immobli con l'aliquota del 5.40 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SIRONE

Il comune di SIRONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 ottore 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I per l'anno 1999 viene determinata e confermata nella misura del 4,5 per mille facendo salve tutte le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni relative alla legge finanziaria.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SOAVE

Il comune di SOAVE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota unica del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari;

1.1 di stabilire un'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità abitative inabitabili, per i soli fabbricati del gruppo A esclusa la categoria catastale A/10, vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione.

a tal fine, per beneficiare dell'aliquota agevolata il contribuente dovrà presentare al settore tributi, apposita richiesta, nelle forme di autocertificazione previste dalla legge n. 15/1968, indicando il codice fiscale, i dati identificativi catastali dell'unità immobiliare e la data in cui sono iniziati i lavori volti al recupero dell'unità abitativa inabitabile.

il contribuente dovrà inoltre presentare, entro e non oltre i termini di legge, dichiarazione di variazione ai fini I.C.I., allegando alla stessa copia del verbale di inizio lavori.

l'ufficio tecnico, per consentire i successivi controlli, dovrà trasmettere all'ufficio tributi copia della concessione edilizia e al termine dei lavori, copia del verbale di fine lavori;

2. di confermare a L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SOMANO

Il comune di SOMANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992;

2. di non ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale né di elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SORAGA

Il comune di SORAGA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di fissare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. come segue:

4 per mille l'aliquota ridotta per l'unità immobiliare prima casa dei soggetti passivi o dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residente a Soraga, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come prima abitazione;

5 per mille l'aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili.

2. di fissare, per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000, la detrazione dall'imposta nei confronti dei soggetti passivi di cui al comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SORI

Il comune di SORI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota unica da applicarsi applicata in questo comune ai fini dell'imposta Comunale sugli Immobili;

2. di determinare in L. 300.000, la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SOVERIA SIMERI

Il comune di SOVERIA SIMERI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 21 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

confermare per l'anno 1999 la stessa aliquota unica, valevole per tutto il territorio comunale del 5 per mille, relativa all'I.C.I. tra l'altro già in vigore per l'anno 1998 e per ogni tipo di abitazione;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili ai sensi del comma 55 della legge n. 662/1996;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno ai sensi di legge.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SPIAZZO

Il comune di SPIAZZO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di riconfermare e quindi stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

1. di approvare anche per l'anno 1999, la quota della detrazione I.C.I. sulla prima casa per comprovate e documentate situazioni di carattere sociale in L. 300.000;

2. di determinare per la concessione della detrazione di cui al primo punto, i seguenti criteri e modalità:

il beneficiario dovrà avere un'età non inferiore ai 55 anni al 31 dicembre 1998 e possedere un reddito complessivo in misura non superiore a L. 12.000.000 lordi;

per beneficiare dell'agevolazione gli interessati dovranno inoltrare all'amministrazione comunale entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 marzo 1999, specifica istanza corredata da una copia della dichiarazione dei redditi 1998 o dal modello 201 e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non essere in possesso di redditi soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte.

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, «in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale», ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge del 27 dicembre 1994, n. 719.

*(Omissis).*

## COMUNE DI STIGLIANO

Il comune di STIGLIANO (provincia di Matera) ha adottato, il 22 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. del 4 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per le altre abitazioni ed aree fabbricabili.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SUPINO

Il comune di SUPINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 4, primo comma della legge 23 dicembre 1992, n. 421 e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di dare atto che le esenzioni sono quelle stabilite dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3. di dare atto, altresì, che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del predetto decreto legislativo, come modificato dall'art. 8, comma 2, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*(Omissis).*

## COMUNE DI SUTERA

Il comune di SUTERA (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misure sotto indicate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille;

per tutti gli altri tipi di immobili: diversi dalle abitazioni (magazzini, garage, pagliere, stalle, ecc.), posseduti in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati, aree fabbricabili, ecc.: aliquota del 4 per mille.

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le seguenti riduzioni o detrazioni d'imposta:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: detrazione di imposta di L. 200.000 in ragione annua;

per tutti gli altri tipi di immobili: nessuna riduzione o detrazione di imposta.

*(Omissis).*

## COMUNE DI TALMASSONS

Il comune di TALMASSONS (provincia di Udine) ha adottato, il 1° ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura ordinaria del 5 per mille;

2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;

3. di disporre per l'anno 1999, l'aumento delle detrazioni I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti fattispecie in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale:

*a)* abitazione con un solo residente, pensionato che abbia un reddito complessivo fino a L. 15.000.000 annui;

*b)* abitazioni con nucleo familiare composto da uno o più pensionati con reddito complessivo fin a L. 18.000.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI TAORMINA

Il comune di TAORMINA (provincia di Messina) ha adottato, il 27 ed il 30 ottobre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

I) di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,25 per mille, per le seguenti categorie di immobili:

1) unità immobiliari adibite ad abiazione principale del contribuente residente del comune di Taormina;

2) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/02 (alberghi);

3) unità immobiliari di cui all'art. 3, comma 56, della legge finanziaria del 23 dicembre 1996, n. 662;

4) unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge finanziaria del 23 dicembre 1996, n. 662;

5) unità immobiliari dati in uso dai genitori ai figli o viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti del comune di Taormina, alle seguenti condizioni:

*a)* che gli stessi hanno percepito un reddito complessivo familiare IRPEF non superiore a 25.000.000, dichiarati per l'anno d'imposta precedente;

*b)* che gli stessi non posseggano altri immobili, né usufruiscano di immobili di proprietà del coniuge, nel territorio del comune di Taormina o nei comuni limitrofi;

*c)* che presentino apposita richiesta presso l'ufficio tributi del comune di Taormina entro e non oltre il 31 dicembre 1998, e comprovino che sono nelle condizioni predette;

II) di aumentare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,95 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste nel precedente punto *a)*, e di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina;

III) di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6,70 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste nel precedente punto *a)*, e di proprietà o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune di Taormina.

*(Omissis).*

confermare anche per l'anno 1999, ai fini del calcolo I.C.I., a L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge finanziaria del 23 dicembre 1996, n. 662.

di ribadire che la detrazione di L. 350.000 potrà essere calcolata dai contribuenti esclusivamente per quegli immobili, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, adibiti ad abitazione principale secondo quanto stabilito dai commi 2 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 3 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 e dal comma 56 dell'art. 3 della suddetta legge n. 662/96.

## COMUNE DI TERENZO

Il comune di TERENZO (provincia di Parma) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI TERZOLAS

Il comune di TERZOLAS (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire, per l'anno 1999, le aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito riportato:

*a)* per gli immobili adibiti ad abitazione principale l'aliquota è fissata nella misura del 4,5 per mille;

*b)* per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale od alloggi non locati l'aliquota è fissata nella misura del 5 per mille;

*c)* la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è fissata in L. 200.000 ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

*(Omissis).*

## COMUNE DI TONADICO

Il comune di TONADICO (provincia di Trento) ha adottato, 1° ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di aumentare, per l'anno 1999, da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dal comma 55, punto 3, della legge n. 662/1996;

2. la detrazione di cui al punto 1) è applicata anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille con esclusione dell'abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune e le abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune, a cui sarà applicata l'aliquota del 4 per mille. Dall'applicazione dell'aliquota del 4 per mille sono espressamente esclusi gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale a cui sarà applicata l'aliquota ordinaria del 5 per mille;

4) di determinare per l'anno 1999, ai sensi del punto 2 del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota ridotta del 4 per mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia «immobili diversi dalle abitazioni».

*(Omissis).*

## COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

Il comune di TORRE LE NOCELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

aliquota del 5,75 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 6,50 per mille per le seconde case;

di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facoltà di statuizione dell'ente.

*(Omissis).*

## COMUNE DI TORTORICI

Il comune di TORTORICI (provincia di Messina) ha adottato, il 21 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

approvare l'unita e parte integrante proposta di deliberazione relativa all'oggetto che qui si intende integralmente trascritta;

*(Omissis).*

determinare l'I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'anno 1999 e per tutte le categorie di immobili siti nell'ambito del teritorio comunale;

stabilire, altresì, la detrazione d'imposta nella misura minima di L. 200.000 per le abitazioni principali.

*(Omissis).*

## COMUNE DI TRANSACQUA

Il comune di TRANSACQUA (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 4 per mille, ad eccezione delle unità immobiliari, appartenenti alla categoria catastale A, non costituenti abitazione principale, per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille;

di lasciare inalterata, per l'anno 1999, a L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI TUFO

Il comune di TUFO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura ordinaria del 6 per mille, nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e pertinenza a servizio della stessa; nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali da parenti fino al secondo grado, nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati.

*(Omissis).*

## COMUNE DI USTICA

Il comune di USTICA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille per la prima casa e del 7 per mille per la seconda casa, fissando a L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VAL DI NIZZA

Il comune di VAL DI NIZZA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di fissare nella misura del 6 per mille, per tutte le categorie di immobili, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VALLESACCARDA

Il comune di VALLESACCARDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 6 per mille;

di determinare la riduzione per abitazione principale in L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VAL MASINO

Il comune di VAL MASINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 1999 nelle seguenti misure:

abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale 5,5 per mille;

altri immobili ivi comprese le abitazioni non posseduti a titolo di abitazione principale 6 per mille;

2. di determinare la detrazione da applicarsi all'abitazione posseduta a titolo principale in L. 250.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VATTARO

Il comune di VATTARO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire, a valere per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con la esclusione delle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale che rimangono assoggettate all'aliquota del 4 per mille;

2. di stabilite la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VENASCA

Il comune di VENASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire e confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutte le basi imponibili.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VERDELLINO

Il comune di VERDELLINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

*a)* unità immobiliare adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

*b)* altri immobili: 6 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale beneficio dei soggetti passivi di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (proprietario, usufruttuario e titolari di altri diritti reali);

3. di estendere la detrazione di cui al punto 2 ai fabbricati adibiti ad abitazione principale dei parenti del proprietario in linea retta ovvero in linea collaterale entro il 2° grado ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del regolamento comunale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE

Il comune di VERDERIO SUPERIORE (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VERNANTE

Il comune di VERNANTE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999 sarà applicata nelle seguenti misure:

*a)* aliquota da applicare alle unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 6 per mille;

*b)* aliquota da applicare a tutte le rimanenti unità immobiliari: 6,30 per mille;

*(Omissis).*

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detrate sino a concorrenza del suo ammontare L. 300.000.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VICARI

Il comune di VICARI (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. riconfermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VIDOR

Il comune di VIDOR (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VIGOLO VATTARO

Il comune di VIGOLO VATTARO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare, a valere per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000.

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VILLA DI TIRANO

Il comune di VILLA DI TIRANO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di confermare, per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura dello 0,1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, stabilendo che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di confermare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6, comma primo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili (ad eccezione degli immobili di cui al punto 1) nella misura del 5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VILLAR S. COSTANZO

Il comune di VILLAR S. COSTANZO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di stabilire nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Il comune di VILLAVALLELONGA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 21 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

è stabilita per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. per 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggette all'imposta.

è stabilita per l'anno 1999 la detrazione d'imposta di L. 200.000, in ragione annua, per l'abitazione principale.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VISTARINO

Il comune di VISTARINO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di determinare, al 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1999. Essa viene applicata su tutto il territorio comunale senza alcuna diversificazione.

2. di stabilire che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

*(Omissis).*

## COMUNE DI VITULANO

Il comune di VITULANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di fissare nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

di stabilire l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti da valere limitatamente alle predette unità immobiliari e per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ZAPPONETA

Il comune di ZAPPONETA (provincia di Foggia) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 5 per mille.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ZERFALIU

Il comune di ZERFALIU (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di variare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili attualmente in vigore del comune di Zerfaliu, pari al 4 per mille, aumentando la stessa di un punto millesimale e fissandola nel 5 per mille;

tale nuova aliquota troverà applicazione con decorrenza dall'anno 1999.

*(Omissis).*

## COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

Il comune di ZIANO DI FIEMME (provincia di Trento) ha adottato, il 13 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

*a)* aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

*b)* aliquota ridotta del 4,5 per mille;

*(Omissis).*

di dare atto e confermare che, a tenore dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, l'aliquota ridotta è applicabile unicamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Ziano di Fiemme, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

*(Omissis).*

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651333) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

* 4 1 1 2 5 0 0 2 4 2 9 9 *

**L. 4.500**